



COMUNE DI BOVEZZO

Provincia di Brescia

STATUTO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 25/11/2015, pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal 4/12/2015 al 19/12/2015

Affisso all'Albo Pretorio dell'Ente, per trenta giorni consecutivi, dal 4/12/2015 al 2/01/2016

Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Serie Avvisi e Concorsi - del 16 dicembre 2015, n. 51

Entrato in vigore il 2 gennaio 2016

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Mariateresa Porteri

STATUTO COMUNALE DI BOVEZZO (BS)

SOMMARIO:

TITOLO I Principi generali, finalità , elementi costitutivi.

- Art.1- Principi generali.
- Art.2- Compiti e funzioni.
- Art.3- Rappresentanza legale
- Art.4- Territorio e sede comunale
- Art.5- Stemma e gonfalone

TITOLO II Ordinamento istituzionale del Comune.

Art. 6- Organi elettivi

Capo I: il Consiglio comunale

- Art. 7- Il Consiglio comunale.
- Art. 8 Presidente Consiglio comunale
- Art. 9- Funzioni e competenze.
- Art. 10- Sessioni e convocazione
- Art.11- Linee programmatiche di mandato.
- Art.12- Commissioni permanenti e temporanee

Capo II I Consiglieri comunali.

- Art.13- I consiglieri comunali.
- Art.14- I gruppi consiliari.

Capo III. Il Sindaco

- Art.15- Ruolo.
- Art.16- Attribuzioni di amministrazione.
- Art.17- Attribuzioni di vigilanza.
- Art.18- Attribuzioni di organizzazione.
- Art.19- Il Vicesindaco.

Capo IV La Giunta

- Art.20- La Giunta.
- Art.21-Competenze.

TITOLO III Partecipazione

- Art.22- Principi generali
- Art.23- Informazione.
- Art.24- Consultazione popolare.
- Art.25- Partecipazione al procedimento.
- Art.26- Istanze, petizioni, proposte.
- Art.27- Consulte
- Art.28- Referendum consultivo.
- Art.29- Materie escluse dal referendum.
- Art.30- Risultato del referendum.

TITOLO IV Attività Amministrativa

- Art. 31- Obiettivi dell'attività amministrativa

- Art. 32- Servizi pubblici comunali
- Art. 33- Forme gestione dei servizi pubblici
- Art. 34- Concessione a terzi
- Art. 35- Aziende speciali
- Art. 36- Struttura delle aziende speciali
- Art. 37- Istituzioni
- Art. 38- Società per azioni o a responsabilità limitata
- Art. 39- Convenzioni
- Art. 40- Consorzi
- Art. 41- Accordi di programma

TITOLO V Uffici e personale

Capo I: Uffici

- Art. 42- Principi strutturali e organizzativi
- Art. 43- Dotazione organica

Capo II: Personale

- Art. 44- Personale dipendente
- Art. 45- Responsabili degli uffici e dei servizi
- Art. 46- Conferimento di incarichi esterni

Capo III: Il Segretario Comunale

- Art. 47- Segretario Comunale
- Art. 48- Funzioni del Segretario Comunale

TITOLO VI Finanza, contabilità e controllo interno

Capo I: Finanza e contabilità

- Art. 49- Ordinamento finanziario
- Art. 50- Bilancio comunale
- Art. 51- Rendiconto della gestione

Capo II: Controllo interno

- Art. 52- Principi e criteri
- Art. 53- Organo di revisione economico-finanziario
- Art. 54- Controllo di gestione
- Art. 55- Nucleo interno di valutazione

TITOLO VII Disposizioni finali e transitorie

- Art. 56- Approvazione dello Statuto e sue variazioni
- Art. 57- Entrata in vigore
- Art. 58- Norme transitorie – Integrazione degli immigrati.

TITOLO I

Principi generali, finalità, elementi costitutivi.

Art.1

Principi generali.

1. Il Comune di Bovezzo è Ente territoriale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione Italiana, dalle Leggi generali della Repubblica, dalle Leggi regionali e dal presente Statuto.
2. Tutti i cittadini residenti formano la Comunità di Bovezzo, aperta anche a coloro che, temporaneamente, operano e vivono in essa.
3. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di solidarietà, di giustizia, di equità e di pace indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale, ispirandosi alle proprie tradizioni e radici culturali. Si impegna affinché vengano affermati ed attuati i valori di uguaglianza e fratellanza quali momenti fondamentali della convivenza civile tra i popoli.
4. Il Comune di Bovezzo coopera con altri Enti locali, con la Regione Lombardia, la Provincia di Brescia e la Comunità Montana di Valle Trompia, anche in forma consortile o simile per la soluzione di problemi di interesse comune e per l'espletamento di servizi a carattere sovracomunale.
5. Nel rispetto delle legittime scelte individuali, il Comune, con la collaborazione dei Cittadini e delle loro Associazioni, concorre a promuovere il pieno sviluppo della persona e della qualità della vita, il soddisfacimento dei bisogni comuni, lo sviluppo economico e le condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i Cittadini.

Art.2

Compiti e funzioni.

1. Il Comune, esercitando competenze proprie e funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali o regionali secondo il principio di sussidiarietà, definisce gli obiettivi ed i criteri della propria azione mediante programmi, servizi ed interventi finalizzati a garantire l'armonico sviluppo della Comunità.

In particolare:

a-assicura ai Cittadini i servizi sociali e culturali, con particolare attenzione a quelli inerenti alla sicurezza sociale, all'abitazione, alla salute, all'istruzione ed alle attività ricreative, anche mediante il ricorso a convenzioni con enti, associazioni, cooperative operanti nei suddetti ambiti di servizio.

b-cura e promuove un assetto ordinato ed armonico degli insediamenti umani e delle infrastrutture sociali ed economico-produttive;

c- tutela i valori naturalistici e paesaggistici rimuovendo e prevenendo le cause di inquinamento;

d-tutela il patrimonio storico ed artistico presente nel proprio territorio, ne favorisce il restauro con mezzi pubblici e privati, ne valorizza e ne diffonde i contenuti culturali mediante iniziative adeguate;

e-sostiene attivamente l'economia del paese nei settori dell'Agricoltura, dell'Artigianato, del Commercio, dell'Industria e dei Servizi, riconoscendo la funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche articolata in forme associative e cooperative;

f-opera al fine di superare le discriminazioni fra i generi, favorendo condizioni di pari opportunità nel lavoro e nella vita sociale, anche a mezzo di appositi organismi consiliari.

Ai fini della pari opportunità tra donne e uomini il Comune garantisce la presenza di entrambi i generi nella giunta e negli organi collegiali non elettivi, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.

Art. 3

Rappresentanza legale

1. Il Sindaco è il legale rappresentante dell'Ente.
2. La decisione sulla costituzione in giudizio, la scelta del difensore cui affidare l'assistenza legale e del conferimento della procura alla lite, compete alla Giunta per controversie connesse all'esercizio del potere di indirizzo e di controllo politico amministrativo. Per le controversie relative alla gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, le stesse decisioni competono ai Responsabili di cui all'art. 44 del presente Statuto.

Art. 4

Territorio e sede comunale

1. Il Comune di Bovezzo comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il Piano topografico, di cui all'art. 9 Legge 24.12.1954, n.1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.
2. Le modifiche alla circoscrizione territoriale sono approvate con Legge Regionale, previa consultazione della popolazione del Comune.
3. La sede del Comune è ubicata in Via V. Veneto, 28, e può essere modificata soltanto con atto del Consiglio Comunale.

Art.5

Stemma e gonfalone.

1. Il Comune di Bovezzo ha, come segno distintivo, lo stemma riconosciuto con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ed iscritto nel libro Araldico.
2. Lo stemma presenta nel riquadro color argento un cipresso verde, su base verde, sormontato da un cappello colore giallo.
3. Il Gonfalone, è un drappo con fondo blu chiaro, riportante al centro lo stemma comunale, ed ornato di fregi color oro.
4. Sono vietati l'uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone per fini diversi da quelli istituzionali ed ufficiali salvo espressa autorizzazione della Giunta Comunale.
5. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

TITOLO II

Ordinamento istituzionale del Comune.

Art.6

Organi elettivi

1. Sono organi elettivi del Comune:
- il Consiglio Comunale, il Sindaco.

CAPO I

Il Consiglio comunale

Art.7

Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera Comunità, è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, è costituito in conformità alla Legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
2. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio comunale se istituito.

Art.8

Il Presidente del Consiglio comunale

1. Nella prima seduta, il Consiglio comunale neoeletto, può istituire, a maggioranza assoluta dei consiglieri, il Presidente del Consiglio comunale, che viene eletto tra i componenti non chiamati a far parte della Giunta comunale.
2. I poteri e le competenze del Presidente del Consiglio nonché le modalità della revoca, delle dimissioni e della surrogazione in tutti i casi di cessazione dalla carica sono stabiliti nel Regolamento del Consiglio comunale.

Art. 9

Funzioni e competenze

1. Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurarne il buon andamento e l'imparzialità.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordandosi con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.
5. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

6. Il Consiglio Comunale, nell'ambito della propria competenza regolamentare, adotta i Regolamenti previsti dalla legge e dal presente Statuto a maggioranza assoluta dei propri componenti.
7. Dopo l'adozione, i Regolamenti resteranno pubblicati all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entreranno in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto.

Art. 10

Sessioni e convocazione

1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata dal Sindaco neo-eletto entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza provvede in via sostitutiva il Prefetto, appositamente informato dal Segretario Comunale.
2. In tale seduta il Consiglio Comunale provvede alla convalida dei consiglieri eletti. Alla seduta partecipano anche i consiglieri di cui si discute la convalida. La seduta prosegue per la comunicazione dei componenti della Giunta .
3. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
4. Il Consiglio è convocato in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto. Esso è inoltre convocato in seduta straordinaria quando sia richiesto dalla Giunta comunale o da almeno un quinto dei Consiglieri Comunali. L'adunanza del Consiglio deve essere convocata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Il Consiglio è convocato dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio Comunale se istituito, che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.
6. Per la validità delle sedute, è necessaria la presenza di almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco. Nell'adunanza di seconda convocazione, che ha luogo non oltre 48 ore e non prima di un'ora, per la validità della seduta è necessaria la presenza di almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati.

Art. 11

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Il Consiglio interviene nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale.
3. Contestualmente al bilancio preventivo, il Consiglio provvede, in sessione ordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto alla approvazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 12

Commissioni permanenti e temporanee

1. Il Consiglio Comunale, immediatamente dopo la convalida degli eletti e la comunicazione del Sindaco sulla nomina del Vice Sindaco e dei componenti della Giunta, istituisce nel suo seno Commissioni consultive permanenti composte nel rispetto della consistenza numerica dei Gruppi Consiliari e del rapporto tra maggioranza e minoranza.
2. Sono costituite le seguenti Commissioni permanenti:
 - Commissione Affari Generali;
 - Commissione Servizi Sociali;
 - Commissione Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Politiche Giovanili;
 - Commissione Gestione del Territorio e dei Beni Comunali.Le Commissioni, esaminano preventivamente le più importanti questioni di competenza del Consiglio Comunale ed esprimono su di esse il proprio parere, anche attraverso relazioni scritte e sono obbligatoriamente sentite sulle proposte di programmazione di bilancio annuale o pluriennale.
3. Alle riunioni di dette commissioni possono partecipare Esperti esterni designati dai gruppi consiliari, senza diritto di voto.
4. Alle minoranze consiliari, spetta la presidenza della Commissione Affari Generali.
5. Oltre alle suddette Commissioni, il Consiglio Comunale può costituire Organismi temporanei per l'esame di specifici argomenti, di cui possono far parte anche non consiglieri.
6. Le modalità di voto, le norme di composizione e di funzionamento delle Commissioni sono stabilite nel Regolamento del Consiglio Comunale.

CAPO II
I Consiglieri Comunali

Art. 13
I Consiglieri comunali

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Hanno diritto di ottenere dagli Uffici Comunali, nonché dalle aziende del Comune e dagli Enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati con norme regolamentari.
3. Il Consigliere è tenuto al segreto d'ufficio nei casi specificamente indicati dalla legge.
4. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio: hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni, mozioni ed interpellanze, osservando le procedure stabilite dal Regolamento del Consiglio Comunale.
5. Hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari di cui fanno parte, garantendo il principio di buona amministrazione.
6. Oltre che nelle ipotesi specificate dalla legge, è prevista la decadenza dalla carica di Consigliere Comunale per l'assenza non motivata a 3 sedute consecutive ordinarie del Consiglio Comunale. Entro 10 giorni decorrenti dalla terza assenza non motivata, il Segretario Comunale inoltra al Consigliere la richiesta di eventuali giustificazioni. Il Consiglio comunale, nella successiva seduta, valuta le giustificazioni e si pronuncia sulla decadenza, nel caso venisse deliberata la decadenza, il Consiglio Comunale procede alla surrogazione.
7. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. A tale fine, l'Ufficio protocollo provvederà ad indicare in modo esatto l'ora di presentazione dell'atto stesso
8. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio Comunale deve procedere alla relativa surrogazione entro 10 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. Non si fa luogo alla surrogazione qualora cessino dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese con atti separati purchè contemporaneamente presentati al protocollo dell'Ente, la metà più uno dei membri assegnati, non computando in tal senso il Sindaco, in quanto in tale ipotesi si procede allo scioglimento del Consiglio comunale.
9. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio del Comune .
10. I Consiglieri, per l'esame delle proposte di deliberazione, hanno diritto all'acquisizione dei pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs.vo n. 267/2000.

Art. 14
I gruppi consiliari

1. I Consiglieri Comunali si costituiscono in gruppi consiliari composti, a norma di Regolamento, da uno o più componenti.
2. Nella prima adunanza del Consiglio, i consiglieri primi eletti di ogni lista o gruppo politico comunicano al Sindaco i nominativi dei Capigruppo consiliari. Se la

comunicazione non viene effettuata si considerano Capigruppo i primi eletti di ogni lista.

3. E' istituita la conferenza dei Capigruppo, le cui funzioni sono precisate dal Regolamento del Consiglio comunale.

CAPO III Il Sindaco

Art. 15 **Ruolo**

1. Il Sindaco è l'organo Responsabile dell'Amministrazione Comunale. In tale veste esercita funzioni di amministrazione, rappresentanza, presidenza e sovrintendenza.
2. Ha competenze e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali esecutive.
3. E' eletto a suffragio universale con le modalità di legge, che disciplina anche i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'Ufficio del Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione e di vigilanza, e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'Ufficio.
5. Il Sindaco presta giuramento davanti al Consiglio Comunale nella seduta di insediamento dello stesso.

Art. 16 **Attribuzioni di amministrazione**

1. Il Sindaco:
 - a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;
 - b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
 - c) nomina i singoli assessori e ne coordina l'attività;
 - d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della Giunta comunale.
 - e) può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale;
 - f) ha facoltà di delegare, in conformità ai rispettivi ruoli, agli assessori ed al Segretario, l'adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna che la Legge e lo Statuto non abbiano già loro attribuito;
 - g) promuove ed assume iniziative, sentita la Giunta, per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
 - h) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
 - i) nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge e dal regolamento comunale;

- j) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione , gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- k) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del D.Lgs.vo 267/2000;
- l) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;
- m) nomina il Segretario Comunale scegliendolo dall'apposito albo;
- n) può nominare Consiglieri delegati, che relazioneranno direttamente al Sindaco.

Art. 17

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente, presso tutti gli uffici e servizi, informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove direttamente, od avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività dell'ente;
- c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso aziende speciali, istituzioni e società per azioni appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
- e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta comunale;
- f) collabora con il Revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni.

Art. 18

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:

- a) predispone l'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale e ne presiede i lavori, ai sensi del Regolamento;
- b) stabilisce l'ordine del giorno, convoca e presiede la Giunta;
- c) disciplina lo svolgimento delle adunanze degli organismi pubblici di partecipazione popolare, da lui presieduti, nei limiti stabiliti dalle leggi.

Art.19
Il Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è l'assessore che riceve dal Sindaco, delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.
2. Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di elencazione nel documento programmatico.
3. Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco ed agli assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio Comunale ed agli organi previsti dalla legge.

CAPO IV
La Giunta

Art. 20
Giunta

1. La Giunta comunale è nominata dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. La Giunta è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede e dal numero massimo di Assessori previsto dalla normativa vigente per gli Enti Locali.
3. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
4. Le sedute sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti, e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
5. Possono essere nominati assessori anche cittadini non Consiglieri comunali purché in possesso dei requisiti di eleggibilità, compatibilità e conferibilità e che non siano stati candidati in nessuna lista che abbia concorso all'elezione del Consiglio comunale in carica.
6. La nomina di cittadini non consiglieri alla carica di Assessore dovrà essere motivata nel provvedimento di nomina del Sindaco.
7. Gli Assessori non Consiglieri partecipano alle sedute consiliari ed alla discussione, ma non concorrono al computo della presenza per la validità delle sedute e non hanno diritto di voto.
8. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco; gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
9. Il Sindaco non può, altresì, nominare componenti della Giunta che siano tra di loro coniugi, ascendenti, discendenti o legati da rapporto di parentela o affinità fino al terzo grado.

Art. 21
Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati per legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario o dei funzionari. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività. Attua gli indirizzi generali del Consiglio comunale e svolge attività propositiva e di impulso verso lo stesso.
3. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio.

TITOLO III
Partecipazione

Art. 22
Principi generali

1. Il Comune di Bovezzo garantisce la reale partecipazione di tutti i Cittadini alla gestione politica, economica e sociale del paese, ispirandosi ai criteri di trasparenza, confronto e corresponsabilità, secondo le modalità previste nei successivi articoli.
2. Tutti i Cittadini, consapevoli di essere membri effettivi e responsabili della Comunità di Bovezzo, collaborano secondo le loro possibilità alla crescita della Comunità, partecipando alla vita sociale e politica in modo attivo, responsabile e propositivo.
3. Nell'ambito della Comunità sono riconosciute, incoraggiate e sostenute le forme associative e di volontariato con finalità sociali, politiche, religiose, culturali, sportive e ricreative.
4. Gli obiettivi delle suddette Associazioni non devono essere in contrasto con i principi del presente Statuto.

Art. 23
Informazione

1. Per favorire la partecipazione democratica dei Cittadini, il Comune garantisce una puntuale e precisa informazione in ordine agli indirizzi programmatici dell'Amministrazione e diffonde la conoscenza dei contenuti degli atti di maggior rilievo. Il diritto all'informazione viene attuato oltre che con le pubblicazioni prescritte dalle leggi, mediante incontri diretti degli Assessori competenti ovvero del Consiglio comunale con i Cittadini e le loro Associazioni, con l'eventuale pubblicazione di un notiziario comunale, o con altri mezzi di comunicazione.

Art.24

Consultazione popolare

1. Nelle materie di interesse locale possono essere adottate forme di consultazione popolare. In via ordinaria il Consiglio comunale, la Giunta comunale, il Sindaco, anche su richiesta di Comitati ed Associazioni, possono promuovere assemblee generali o di contrada o avvalersi di altre modalità per conoscere il parere della popolazione su argomenti e scelte di natura amministrativa.
2. Particolari forme di consultazione possono essere previste per categorie sociali ed economiche su scelte e problemi che le riguardano.

Art.25

Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Al fine di garantire la massima trasparenza, imparzialità, tempestività ed efficacia degli atti amministrativi, nell'interesse comune e dei destinatari, è consentito a qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché ai portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, di partecipare al procedimento amministrativo, secondo quanto è previsto dalla legge.
2. Gli atti del Comune sono pubblici, fatti salvi i limiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto o dal Regolamento.

Art. 26

Istanze, petizioni, proposte

1. I Cittadini, singoli o associati, possono presentare all'Amministrazione istanze, petizioni e proposte, tese a promuovere interventi per la migliore tutela dei singoli e della Comunità.
2. Con l'istanza i Cittadini chiedono alla Pubblica Amministrazione di compiere attività istituzionalmente dovute.
3. Con la petizione, i cittadini, sollecitano l'intervento su questioni di interesse generale o vengono esposte comuni necessità.
4. Con la proposta, i Cittadini sottopongono alla Pubblica Amministrazione idee e contenuti in ordine alla vita amministrativa.
5. La risposta alle istanze , petizioni e proposte viene fornita dal Sindaco ovvero, su richiesta dello stesso, dal Segretario o dal Responsabile del Servizio, secondo la natura della questione sollevata, entro il termine massimo di 30 giorni.
6. Se il termine previsto dal comma precedente non è rispettato, ciascun Consigliere comunale, nell'esercizio del mandato conferitogli dai Cittadini, può chiedere al Sindaco le ragioni della mancata risposta, ovvero domandare che la questione venga sottoposta all'attenzione del Consiglio comunale.
7. La procedura si chiude in ogni caso con una risposta motivata di cui è garantita la comunicazione.

Art. 27
Consulte

1. Il Comune , in attuazione dell'art.8 del D.Lgs. 267/2000 ed in aderenza alle esperienze di partecipazione ed alle realtà del territorio, può istituire Consulte Comunali al fine di accrescere la partecipazione.
2. Esse potranno anche avere carattere territoriale. A queste ultime verranno affidate funzioni di consulenza per le materie interessanti l'ambito territoriale di competenza.
3. Le Associazioni partecipano di diritto alle Consulte per le materie di loro competenza.
4. Con appositi Regolamenti il Consiglio Comunale determinerà le modalità di formazione e di funzionamento delle Consulte.

Art. 28
Referendum consultivo

1. In via straordinaria è ammesso il ricorso a Referendum consultivo, su materie di particolare rilevanza e generale interesse per tutta la Comunità escluse quelle di cui all'art. 28.
2. Il Referendum può essere indetto su iniziativa popolare o su iniziativa Consiliare.
3. Il Referendum di iniziativa popolare è indetto quando lo chiede un comitato promotore che, fatto salvo quanto previsto dal comma 7, abbia raccolto la sottoscrizione di almeno il 20% degli elettori del Comune.
4. Il Referendum su iniziativa Consiliare è indetto quando lo deliberi a maggioranza il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta Comunale o di 2/5 dei Consiglieri assegnati.
5. Il quesito referendario deve risultare chiaro ed inequivoco.
6. E' consentito l'abbinamento di due o più quesiti, fino ad un massimo di cinque, nella medesima consultazione referendaria, purchè nettamente distinti.
7. Il referendum viene indetto secondo quanto stabilito dal Regolamento di cui all'art. 21, previo giudizio favorevole di ammissibilità espresso dall'apposita Commissione Tecnica nominata dal Consiglio Comunale all'inizio della tornata amministrativa.
8. La consultazione non viene indetta in caso di accoglimento della proposta da parte del Consiglio Comunale o per sopravvenute modifiche legislative relative alla materia in discussione, sentito il parere della Commissione di cui al comma precedente.

Art. 29
Materie escluse dal Referendum

1. Sono escluse dal referendum consultivo le seguenti materie:
 - -revisione dello Statuto e dei regolamenti comunali.
 - -provvedimenti riguardanti i Tributi, le Tariffe , il Bilancio;
 - -atti conseguenti e vincolati a leggi statali o regionali;
 - -provvedimenti che abbiano già prodotto i loro effetti;
 - -atti vincolanti realizzati o in corso di realizzazione mediante impegni assunti con terzi;
 - -designazioni e nomine;
 - -atti e provvedimenti concernenti il personale comunale;

- -strumenti urbanistici generali
- -quesiti uguali o simili a quelli già oggetto di Referendum negli ultimi cinque anni.
- -atti concernenti minoranze etniche e religiose

Art. 30

Risultato del Referendum

1. Il quesito sottoposto a Referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto ed ha ottenuto la maggioranza dei voti validi espressi.
2. L'esito della votazione è proclamato dal Sindaco entro 10 giorni.
3. Nei successivi 60 giorni la Giunta Comunale propone al Consiglio gli atti conseguenti.
4. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

TITOLO IV

Attività Amministrativa

Art. 31

Obiettivi dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di economicità e di semplicità di procedure.
2. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti di attuazione.
3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei Cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 32

Servizi pubblici comunali

1. Il Comune gestisce servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività volte a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge

Art. 33

Forme di gestione dei servizi pubblici

1. La gestione dei servizi pubblici può avvenire nelle seguenti forme:
 - in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione od un'azienda;
 - in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - a mezzo di istituzioni, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
 - a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'art. 116 del D.Lgs. 267/2000;
 - a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di Comuni, nonché in altra forma consentita dalla legge.
2. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico, per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.
3. Il Comune può affidare la gestione di servizi all'autonoma iniziativa dei Cittadini e delle loro formazioni sociali secondo il principio di sussidiarietà.
4. Il Comune può, altresì, dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
5. I poteri, ad eccezione del Referendum, che il presente Statuto riconosce ai Cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 34

Concessione a terzi

1. Il Consiglio Comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.
2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei Cittadini utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'Utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
3. Al Consiglio spetta la determinazione delle finalità, degli indirizzi e la verifica dei risultati della gestione.

Art. 35
Aziende speciali

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale ed imprenditoriale, e ne approva lo statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.
4. Il Consiglio Comunale può deliberare la trasformazione delle aziende speciali in società per azioni ex art. 115 del D.Lgs.vo 267/2000.

Art. 36
Struttura delle aziende speciali

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività ed i controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore ed il Collegio di revisione.
3. Il Presidente e gli Amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4. Il Direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.
5. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del Collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale in dotazione, determina gli indirizzi e la finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.
6. Il Consiglio Comunale approva, altresì, i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
7. Gli Amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'Amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

Art. 37
Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune, privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'Amministrazione.

4. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione nelle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
5. Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nell'apposito regolamento.
6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei Cittadini o degli Utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

Art. 38

Società per azione o a responsabilità limitata

1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a società a responsabilità limitata o per azioni per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali Enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei Consumatori e degli Utenti.
5. I Consiglieri Comunali e gli Assessori non possono essere nominati nei Consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata con capitale maggioritario del Comune.
6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'Assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.
7. Il Consiglio comunale provvedere a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelata nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Art. 39

Convezioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con Amministrazioni statali e/o con altri Enti pubblici al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 40
Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità stabilite per le deliberazioni comunali.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'Assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 41
Accordi di programma

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi e di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle Amministrazioni interessate, viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 34, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO V
Uffici e personale

Capo I
Uffici

Art. 42
Principi strutturali e organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) suddivisione netta tra potere politico e poteri di gestione;
 - b) gestione per obiettivi;
 - c) chiara individuazione delle competenze e delle responsabilità;

- d) flessibilità nell'organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane anche mediante processi di riconversione professionale e di mobilità del personale;
 - e) collegamento delle attività degli uffici e dovere di comunicazione interna;
 - f) trasparenza dell'azione amministrativa e partecipazione dei Cittadini nelle varie fasi dei procedimenti.
2. La definizione del sistema organizzativo dell'Ente e la disciplina delle funzioni del Segretario Comunale e dei Responsabili è oggetto di apposito Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, che adotta la Giunta Comunale in conformità alle norme del presente Statuto.
 3. La struttura organizzativa dell'Ente si articola secondo le modalità stabilite dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
 4. Il Comune recepisce e applica gli Accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le Rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 43

Dotazione organica

1. La dotazione organica, costituita dall'insieme dei posti ripartiti fra le diverse Unità organizzative, rappresenta la struttura che più risponde alle esigenze dell'Ente ed alle sue dimensioni compatibilmente con le disponibilità finanziarie ed è deliberata dalla Giunta Comunale, sentito il Segretario Generale ed i Responsabili e previa consultazione delle Organizzazioni sindacali.
2. Nell'ambito dei posti vacanti della dotazione organica la Giunta è chiamata, altresì, a deliberare la programmazione delle assunzioni ed a determinare le modalità di reclutamento del personale nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente.

Capo II Personale

Art. 44

Personale dipendente

1. Il personale dipendente, il cui rapporto di lavoro è regolato dai Contratti collettivi nazionali e decentrati di comparto nel tempo vigenti, dai Regolamenti interni dell'Ente, dalle norme della legislazione vigente in materia e dagli articoli del codice civile applicabili, svolge la propria attività al servizio e nell'interesse dei Cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad adempiere alle mansioni che gli vengono affidate con la massima diligenza, lealtà ed imparzialità, nel rispetto delle direttive impartite dai superiori e delle prescrizioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della Pubblica Amministrazione.

Art. 45

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Il Sindaco nomina, ai sensi dell'art. 50, comma 10, del D.Lgs.267/2000, i Responsabili degli uffici e dei servizi, cui attribuisce le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 commi 2 e 3 del medesimo D.Lgs. 267/2000.
2. Le modalità di nomina dei Responsabili, nonché le specifiche competenze degli stessi, sono previste dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 46

Conferimento di incarichi esterni

1. La Giunta Comunale può autorizzare la stipulazione di contratti a tempo determinato per la copertura di posti previsti nella dotazione organica cui attribuire la responsabilità degli uffici e dei servizi.
2. La Giunta Comunale può, altresì, autorizzare, al di fuori della dotazione organica, la stipulazione di contratti a tempo determinato di Dirigenti, o per il conferimento di funzioni direttive o di alta specializzazione, per far fronte a particolari esigenze ed in assenza di professionalità analoghe all'interno dell'Ente e, comunque, in misura complessivamente non superiore al 5% della dotazione organica dell'Ente.
3. Le norme regolamentari stabiliscono la procedura per l'individuazione dei soggetti idonei, i criteri per la determinazione del trattamento economico e la durata dell'incarico, che non potrà essere superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica.

Capo III

Il Segretario Comunale

Art. 47

Segretario Comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell'apposito albo di cui all'art. 102 del D.Lgs. 267/2000. Salvo quanto disposto dal comma successivo, la nomina avrà durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato. Il Segretario continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma od alla nomina del nuovo Segretario. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi dalla data di insediamento del Sindaco decorsi i quali il Segretario è confermato.
2. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.
3. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione convenzionata dell'Ufficio del Segretario comunale.
4. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Art. 48

Funzioni del Segretario comunale

1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni di Giunta e di Consiglio con funzioni consultive, referenti e di assistenza, e ne cura la verbalizzazione.
2. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività.
3. Il Segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri.
4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei Referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
5. Esprime il parere di cui all'art. 49 del D.Lgs.267/2000, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'Ente non abbia Responsabili di Servizio.
6. Il Segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal Regolamento conferitagli dal Sindaco.

TITOLO VI
Finanza, contabilità e controllo interno

Capo I
Finanza e contabilità

Art. 49
Ordinamento finanziario

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, al Regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.
4. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal Regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

Art. 50
Bilancio comunale

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati, al Regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio comunale entro il termine stabilito dalla Legge, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.

Art. 51
Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale entro il termine previsto dalla legge.

Capo II Controllo interno

Art. 52

Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico finanziaria dell'ente. E' facoltà dei Gruppi consiliari richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

Art. 53

Organo di revisione economico-finanziario

1. L' Organo di revisione economico-finanziario è disciplinato dalla normativa vigente

Art. 54

Controllo di gestione

1. Il Consiglio comunale individua la metodologia generale della tecnica del controllo di gestione per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
2. L'applicazione della tecnica del controllo di gestione è compito dei Responsabili degli uffici e dei servizi.

Art. 55

Nucleo interno di valutazione

1. Il Consiglio comunale delibera l'istituzione, anche in forma associata, del Nucleo interno di valutazione, disciplinandone composizione, durata e funzionamento.
2. Il Nucleo di valutazione ha il compito di:
 - a) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione di piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;
 - b) valutare le prestazioni del personale titolare di posizioni organizzative, anche al fine dell'attribuzione del trattamento economico accessorio;
 - c) prestare attività di supporto ai responsabili di servizio nelle valutazioni del personale e nell'introduzione del controllo di gestione da attuare nei singoli uffici.
3. Le funzioni del Nucleo interno di valutazione sono dettagliate nell'atto di istituzione.

TITOLO VII

Disposizioni finali e transitorie

Art. 56

Approvazione dello statuto e sue variazioni

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
2. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle modifiche statutarie.

Art. 57

Entrata in vigore

1. Lo Statuto del Comune di Bovezzo è pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia, affisso all'Albo Pretorio dell'Ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
2. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio dell'Ente.
3. I Regolamenti previsti dal presente Statuto dovranno essere adottati dall'organo collegiale competente ai sensi di legge. Nella vacanza di tali regolamenti restano in vigore le precedenti norme vigenti nell'Ente, qualora queste non siano incompatibili con disposizioni di legge o di Statuto.

Art. 58
Norme transitorie
Integrazione degli immigrati

Il Comune di Bovezzo promuove e garantisce la reale integrazione degli immigrati residenti sul territorio comunale, i quali contribuiscono concretamente con il loro lavoro alla crescita economica e sociale della Comunità.

In via transitoria ed in attesa di norme legislative specifiche, il Comune di Bovezzo garantisce forme di partecipazione alla vita pubblica locale degli stranieri regolarmente residenti sul territorio comunale, promuovendo la costituzione di una consulta degli stranieri, che individui le loro esigenze, e la nomina di un responsabile, che possa rappresentare agli amministratori locali tali esigenze e sollecitare soluzioni.

Il responsabile della Consulta degli stranieri potrà essere ascoltato, previo invito, dal Consiglio Comunale in una seduta dello stesso su argomenti individuati dalla Consulta e riguardanti il soggiorno degli stranieri sul territorio comunale.

Con apposito regolamento saranno stabiliti gli aspetti relativi alle modalità della costituzione e della nomina del responsabile della Consulta.